

L'individuazione del soggetto giuridico da cui promana l'atto di fideiussione deve ritenersi pienamente raggiunta dall'operare integrato della sottoscrizione e della dicitura relativa al garante

La circostanza che manchi la qualifica del sottoscrittore appare irrilevante, posto che deve presumersi abbia sottoscritto il documento un soggetto (persona fisica) dotato di poteri rappresentativi

Sintesi di Tar Sicilia – sezione II di Palermo - n. 2212 del 24 ottobre 2003

Parole chiave:

appalti di lavori/appalti di servizi – cauzione provvisoria - illeggibilità della sottoscrizione - conta l'identificazione della persona fisica o giuridica da cui proviene la scrittura – ammessa la validità della sigla quale espressione sintetica del sottoscrittore

Esito del giudizio:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, riuniti i ricorsi in epigrafe, respinge il ricorso n. 1741/03 e, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiara improcedibile il ricorso n. 2135/03

Conseguenze operative:

Quanto poi alla pretesa invalidità della fideiussione di che trattasi per illeggibilità della sottoscrizione, occorre rilevare che ciò che conta è l'identificazione della persona fisica o giuridica da cui proviene la scrittura. Nel caso di scritture provenienti da persona giuridiche, poi, deve ritenersi irrilevante la circostanza che alla sottoscrizione si accompagni la menzione della qualifica, posto che l'esistenza di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore si presume fino a prova contraria.

Conformemente a quanto sopra esposto va segnalata la tendenza della giurisprudenza civile ad ammettere la validità della scrittura privata sottoscritta mediante semplice sigla intesa quale espressione sintetica del nome del sottoscrittore (Cass., 28 luglio 1992, n. 9040). In particolare, nei rapporti commerciali si è, fin da tempi risalenti, ammessa la validità della sigla (Cass., 29 maggio 1964, n. 230). Deve pertanto escludersi che l'illeggibilità della firma del sottoscrittore possa invalidare la scrittura privata quante volte è desumibile la provenienza della scrittura dal soggetto alla quale la stessa è riferita

di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti nn. 1741/03 e 2135/03:

- il ricorso n. 1741/03 proposto da *** COSTRUZIONI s.r.l., CONTRO

il Comune di Racalmuto, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio,

E NEI CONFRONTI

FDG

dell'Impresa *** s.r.l.,
PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento di cui al verbale di gara del 17 febbraio 2003 con il quale è stato aggiudicato all'odierna controinteressata l'appalto di lavori relativi alla "creazione di opere di urbanizzazione in c.da del Carmelo";

- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

- il ricorso n. 2135/2003, proposto dalla impresa *** CANTIERI s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe ***, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara ed Elisabetta Caruso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, Via Oberdan n. 5,

CONTRO

il Comune di Racalmuto, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio,

E NEI CONFRONTI

- dell'impresa *** s.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Domenico ***, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Candia e Rosa Vinci ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Palermo, Via Pirandello n. 2, controinteressata e ricorrente incidentale;

- della *** Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Mangano e Giacinto Paci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, Via N. Morello n. 40, interveniente ad opponendum;

PER L'ANNULLAMENTO

- del verbale di gara del 17-19 febbraio 2003, relativo all'appalto dei lavori di "creazione di opere di urbanizzazione in C/da Carmelo", di cui sopra;

- nonché, ove occorrer possa, del bando di gara approvato con determina dirigenziale n. 51 del 12.12.2002 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 27.12.2002, "nella parte in cui (art. 13.3.c) prescrive che "La fideiussione provvisoria dovrà contenere a pena d'esclusione, ai sensi dell'art. 30 comma 1 L. 109/94 l'impegno dello stesso fideiussore a rilasciare garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario", ove inteso nel senso che anche tale impegno debba essere rilasciato esclusivamente da un istituto bancario".

Visto il ricorso n. 1741/03, con i relativi allegati, proposto dall'impresa *** Costruzioni s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata impresa *** s.r.l. depositato in data 8 aprile 2003;

Vista l'ordinanza collegiale n. 669 del 9 aprile 2003, con cui è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza n. 309/03 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la quale è stato accolto ai fini della fissazione dell'udienza di merito l'appello avverso la predetta ordinanza n. 669/03 del TAR Sicilia;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente società *** s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto il ricorso n. 2135/03 proposto dall'impresa *** Cantieri s.r.l.

Visti l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata impresa *** s.r.l. e il ricorso incidentale dalla stessa proposto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza collegiale n. 123 del 30 maggio 2003 con la quale è stata fissata l'udienza di discussione del merito;

Visto l'atto di intervento ad opponendum dell'Impresa *** Costruzioni s.r.l.;

Vista l'istanza di rinvio della discussione del ricorso n. 2135/03 per la trattazione congiunta con il ricorso n. 1741/03 depositata in data 9 luglio 2003 dall'interveniente ad opponendum;

Vista la memoria depositata, in data 4 ottobre 2003, per l'udienza di discussione dall'impresa *** s.r.l.;

Designato relatore il referendario Luca Morbelli;

Uditi alla pubblica udienza del 10 ottobre 2003 gli avvocati M. Mangano, R. Vinci e G. Rubino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. - L'impresa *** Costruzioni s.r.l. partecipava alla gara d'appalto avente ad oggetto la "creazione di opere di urbanizzazione in C/da del Carmelo" (importo b.a.: € 596.711,05) indetto dall'Amministrazione comunale di Racalmuto con bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 51 del 12.12.2002 e pubblicato sulla GURS n. 52 del 27.12.2002.

Ad esito della gara, poiché l'impresa *** Costruzioni s.r.l. e la impresa *** s.r.l. formulavano identica offerta (con ribasso del 15,85%) che si avvicinava maggiormente per difetto alla media dei ribassi offerti dalle ditte rimaste in gara (15,86%), il seggio di gara procedeva all'individuazione dell'aggiudicataria mediante sorteggio, risultando in tal modo aggiudicataria l'impresa ***.

Avverso l'aggiudicazione in parola insorgeva, con ricorso (n. 1741/2003) notificato in data 20 marzo 2003 e depositato il successivo 27 marzo, la *** Costruzioni s.r.l., deducendo l'illegittima ammissione alla gara dell'aggiudicataria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 7/2002, violazione dell'art. 1350 Cod. Civ. in relazione all'art. 17 del D.lgs. 1 settembre 1983, n. 385, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. L'aggiudicataria, infatti avrebbe prodotto la cauzione provvisoria mediante fideiussione rilasciata dalla banca *** – Agenzia sede di Palermo, con sottoscrizione illeggibile e senza che venisse in alcun modo identificato il soggetto sottoscrittore della stessa. Ciò determinerebbe la nullità della fideiussione in questione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del punto 13.3.c) del bando di gara, violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2-bis, della l. 11 febbraio 1994 n. 109: in quanto la fideiussione, pur prevedendo una validità di 180 giorni dalla data di effettuazione della gara,

nondimeno richiede per la sua operatività che la richiesta di escussione della garanzia pervenga, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine suddetto. Orbene, dal momento che la posta raccomandata non consente la consegna lo stesso giorno dell'inoltro ma richiede per la consegna qualche giorno, la validità della fideiussione ne risulterebbe compressa per un tempo equivalente, con conseguente violazione della prescrizione del bando e della norma citata che stabiliscono indefettibilmente la durata minima della cauzione provvisoria in 180 giorni.

Per resistere al ricorso si costituiva in data 8 aprile 2003 la controinteressata impresa ***, depositando memoria con la quale, eccependo l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Con ordinanza n. 669 del 9 aprile 2003 veniva respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 309 del 27 giugno 2003, accoglieva, ai fini della fissazione dell'udienza di merito, l'appello avverso la predetta ordinanza del TAR Sicilia interposto dalla ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 10 luglio 2003 e depositato il successivo 24 luglio, la ricorrente deduceva i seguenti ulteriori vizi dell'atto impugnato:

1) Violazione e mancata applicazione dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge 109/94 e del punto 13.3.c. del bando di gara, violazione e mancata applicazione del punto 13.3.d del bando di gara con riferimento all'offerta presentata dalla Eurotel s.r.l..

L'impresa Eurotel s.r.l. (già esclusa in sede di gara, e della quale viene richiesta la riammissione con il ricorso dell'impresa *** Cantieri, n. 2135/03) avrebbe dovuto essere esclusa anche perché l'impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva sarebbe invalido per genericità, ed inoltre l'attestazione SOA non sarebbe accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento;

2) Violazione e mancata applicazione delle prescrizioni di cui al punto 13.3.d) del bando di gara, in relazione alla lett. E) delle avvertenze, violazione e mancata applicazione delle prescrizioni di cui al punto 13.1.g) e 13.2.B.2 del bando di gara con riferimento all'offerta presentata dall'ATI Beldef Costruzioni–Eredi De Francisci.

Anche l'ATI predetta (già esclusa in sede di gara, e della quale viene richiesta la riammissione con il ricorso della *** Cantieri) avrebbe dovuto essere esclusa anche perché la Beldef Costruzioni avrebbe omesso di allegare all'attestazione SOA prodotta copia di valido documento di riconoscimento; e la società Eredi De Francisci, a sua volta, avrebbe dichiarato l'inesistenza di errore grave nell'esercizio della propria attività professionale nonché l'inesistenza di condanne passate in giudicato per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, pur risultando dal certificato del casellario giudiziale la condanna della sig.ra De Francisci Giuseppina, legale rappresentante della società, per violazione delle norme sul conglomerato cementizio armato e per violazione delle prescrizioni sulle costruzioni in zone sismiche;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 della legge 109/94 e 145, comma 50, della legge 388/2000: in quanto l'ATI Beldef – Eredi De Francisci ha presentato l'impegno al rilascio della cauzione definitiva emesso da un istituto finanziario, iscritto sì nell'elenco speciale della Banca D'Italia ex art. 107 d.lgs 385/93, ma non autorizzato dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 30 l. 109/94 nel testo novellato dall'art. 145, comma 50, L. 388/2000.

In vista dell'udienza entrambe le parti depositavano memorie.

2. – L'aggiudicazione dell'appalto in questione all'impresa *** è stata impugnata altresì, con ricorso (n. 2135/03) notificato in data 11 aprile 2003 e depositato il successivo 17 aprile, dall'impresa Umbra Cantieri s.r.l..

Questa ha partecipato al pubblico incanto, bandito dal Comune di Racalmuto per i lavori di "creazione di opere di urbanizzazione in C.da del Carmelo" di che trattasi. All'esito della gara, tenuta nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 2003, l'appalto veniva aggiudicato alla controinteressata impresa *** s.r.l..

Alla determinazione della media dei ribassi delle imprese rimaste in gara il seggio di gara perveniva previa esclusione della Eurotel s.r.l. e della Beldef Costruzioni s.r.l. "in quanto la cauzione provvisoria rilasciata dalla banca non ha l'impegno della stessa a rilasciare la cauzione definitiva per come richiesto dal punto 13.3.c del bando di gara".

Premesso che con l'ammissione delle suddette imprese, o anche di una soltanto di esse, la ricorrente *** Cantieri s.r.l. sarebbe rimasta aggiudicataria, il ricorso censura, siccome illegittima, l'esclusione delle stesse, deducendo con unico articolato motivo "violazione dei principi in tema di massima partecipazione agli incanti, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge 109/1994 e successive modifiche così come recepito in Sicilia con L.r. n. 7/2002". In sostanza si contesta che la norma regionale, imponendo che la cauzione provvisoria venga rilasciata esclusivamente da un istituto bancario, abbia inteso imporre identico requisito soggettivo anche relativamente all'impegno del fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva previsto dal citato art. 30 della legge 109/1994 come recepito in ambito regionale dalla legge n. 7/02.

Per resistere al ricorso in data 23 aprile 2003 si costituiva in giudizio la controinteressata impresa ***, la quale, inoltre, spiegava ricorso incidentale, notificato il 20 maggio 2003 e depositato il successivo 23 maggio, con cui deduceva in primo luogo l'illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale in quanto la stessa avrebbe prestato cauzione provvisoria inferiore all'importo richiesto dal bando. Il ricorso incidentale evidenziava inoltre altri profili di diritto che avrebbero comportato – si sosteneva – l'esclusione delle imprese Eurotel s.r.l. e Beldef s.r.l. anche in caso di accoglimento del ricorso principale.

Con memoria, depositata unitamente a documenti in data 28 maggio 2003, la ricorrente principale replicava alle censure di cui al ricorso incidentale.

Con ordinanza n. 123 del 30 maggio 2003, rilevato come sia il ricorso principale che il ricorso incidentale apparissero assistiti da sufficiente fumus boni iuris, veniva fissata l'udienza del 10 luglio 2003 per la discussione del merito.

Con memoria depositata in data 4 luglio 2003 la controinteressata illustrava ulteriormente le proprie ragioni.

Con atto notificato in data 2 luglio 2003 e depositato il successivo 7 luglio spiegava intervento ad opponendum l'impresa *** Costruzioni s.r.l., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Con istanza depositata in data 9 luglio 2003 l'interveniente chiedeva il differimento dell'udienza di discussione al fine di potere trattare congiuntamente il ricorso in esame con quello n. 1741/03 incoato dalla interveniente avverso la stessa aggiudicazione.

In vista dell'udienza la controinteressata produceva memoria.

3. - All'udienza del 10 ottobre 2003, uditi i difensori delle parti, i due ricorsi, chiamati congiuntamente, venivano posti in decisione.

DIRITTO

1. - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva ed emergendo l'opportunità della simultanea trattazione per motivi di economia processuale.

2. - Il ricorso n. 1741/03, proposto dalla impresa *** Costruzioni s.r.l., è infondato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'aggiudicataria impresa ***, perché, avendo questa prodotto una fideiussione (rilasciata dalla Banca *** – Agenzia Sede di Palermo) asseritamente nulla in quanto recante sottoscrizione illeggibile di soggetto del quale non risultano specificati né l'identità né i poteri rappresentativi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che la fideiussione costituisce negozio giuridico di diritto privato, con la conseguente applicazione della disciplina codicistica sulla forma degli atti e sulla natura e requisiti della scrittura privata.

Né la disciplina dei contratti bancari introduce, sotto il profilo che interessa, alcuna significativa novità rispetto alla disciplina codicistica. Invero, limitandosi l'art. 177 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) a prevedere che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", non impone un onere formale maggiore rispetto alla quanto previsto dall'art. 1350 del codice civile.

Quanto poi alla pretesa invalidità della fideiussione di che trattasi per illeggibilità della sottoscrizione, occorre rilevare che ciò che conta è l'identificazione della persona fisica o giuridica da cui proviene la scrittura. Nel caso di scritture provenienti da persona giuridiche, poi, deve ritenersi irrilevante la circostanza che alla sottoscrizione si accompagni la menzione della qualifica, posto che l'esistenza di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore si presume fino a prova contraria.

Conformemente a quanto sopra esposto va segnalata la tendenza della giurisprudenza civile ad ammettere la validità della scrittura privata sottoscritta mediante semplice sigla intesa quale espressione sintetica del nome del sottoscrittore (Cass., 28 luglio 1992, n. 9040). In particolare, nei rapporti commerciali si è, fin da tempi risalenti, ammessa la validità della sigla (Cass., 29 maggio 1964, n. 230). Deve pertanto escludersi che l'illeggibilità della firma del sottoscrittore possa invalidare la scrittura privata quante volte è desumibile la provenienza della scrittura dal soggetto alla quale la stessa è riferita.

Nel caso di specie la fideiussione è stata redatta su carta intestata della Banca *** s.p.a e reca in calce la dicitura "BANCA *** SPA – Agenzia Sede di Palermo": La firma "illeggibile" risulta apposta sotto la predetta dicitura. Ad avviso del Collegio l'individuazione del soggetto giuridico da cui promana l'atto di fideiussione deve ritenersi pienamente raggiunta dall'operare integrato della sottoscrizione e della dicitura relativa alla banca. La sottoscrizione conferisce autenticità alla provenienza del documento dalla Banca *** s.p.a.. La circostanza che manchi la qualifica del sottoscrittore appare irrilevante, posto che deve presumersi abbia sottoscritto il documento un soggetto (persona fisica) dotato di poteri rappresentativi nell'ambito della sede di Palermo della predetta Banca ***, e che comunque la Banca risponderrebbe secondo i principi dell'apparenza iuris dell'impegno assunto con la fideiussione in questione anche per l'eventualità che il sottoscrittore fosse sprovvisto di poteri rappresentativi.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità della cauzione costituita mediante la suddetta fideiussione, in quanto non rispetterebbe il termine di validità di 180 giorni dalla presentazione delle offerte prescritta dall'art. 30 della legge 109/94 e dal bando di gara. Invero, poiché per l'operatività

della garanzia è previsto che la richiesta di escussione della garanzia stessa - che dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - pervenga alla banca fideiubente entro il termine di 180 giorni dalla effettuazione della gara, ciò determinerebbe una compressione del termine di validità della fideiussione.

La censura è infondata.

A tal riguardo occorre rilevare che la legge ed il bando stabiliscono un termine di validità della cauzione provvisoria di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza in questione invece fissa la decorrenza del termine di 180 giorni dalla data di effettuazione della gara. Poiché nel caso di specie le offerte dovevano pervenire entro il giorno 11 febbraio 2003, ma la gara è stata effettuata il giorno 17 febbraio 2003, la durata della polizza in questione ha ecceduto di sei giorni la durata legislativamente prevista.

Né avrebbe pregio sostenere che la decorrenza posticipata al momento dell'effettuazione della gara contravviene al disposto della legge e del bando, poiché - a parte che tale censura non è stata articolata dalla ricorrente - è soltanto dal momento della effettuazione della gara che le eventuali esigenze di tutela fronteggiate dalla cauzione provvisoria possono in concreto manifestarsi.

Da quanto sopra discende l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

2.1. - Quanto al ricorso per motivi aggiunti, può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate con la memoria conclusiva dalla resistente impresa ***, attesa la concreta irrilevanza delle censure dedotte con il predetto ricorso per motivi aggiunti. Questo, infatti, è volto, in sostanza, a paralizzare il ricorso (n. 2135/03) della *** Cantieri (con cui questa chiede la riammissione delle offerte Eurotel e Beldef Costruzioni, escluse in sede di gara), a tal fine deducendo che tali offerte avrebbero dovuto essere escluse, in ogni caso, anche per ulteriori profili di inidoneità in aggiunta a quello rilevato dal seggio di gara.

Ciò posto, poiché per le considerazioni di seguito esposte (v. n. 3) il predetto ricorso della *** Cantieri risulta improcedibile in dipendenza dell'accoglimento del ricorso incidentale proposto in ordine allo stesso dalla resistente (anche in quel giudizio) impresa *** - sicché continua a produrre tutti i suoi effetti l'esclusione delle imprese Eurotel e Beldef Costruzioni disposta dal seggio di gara -, ne segue l'irrilevanza, come s'è detto, del ricorso per motivi aggiunti in questione, in quanto volto appunto a contrastare la riammissione delle predette due imprese.

2.2. - Il ricorso n. 1741/03 della *** Costruzioni va, pertanto, rigettato.

3. - Il ricorso n. 2135/2003 della società *** Cantieri deve essere dichiarato improcedibile per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata impresa *** s.r.l..

Deve essere esaminato pregiudizialmente il primo motivo di ricorso incidentale, con cui si deduce l'illegittima ammissione della ricorrente principale.

In particolare la *** Cantieri s.r.l. ha presentato a titolo di cauzione provvisoria una fideiussione bancaria di importo pari al 50% di quello richiesto dal bando di gara, valendosi della previsione di cui all'art. 8, comma 11-quater, lett. a), della legge 109/94, che consente alle imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 di produrre la cauzione provvisoria e la garanzia fideiussoria ridotta del 50 per cento .

In realtà, secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, tale decurtazione non sarebbe legittima nel caso di specie in quanto, sotto il profilo strettamente normativo, l'art. 8, comma 11-quater della legge 109/94 ammette tale decurtazione soltanto in relazione alle ipotesi di cui all'art. 30, commi 1

e 2, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 1-bis aggiunto dall'art. 24 della l.r. 7/2002, e, sotto il profilo sostanziale, la certificazione di qualità esibita dalla ricorrente, riferendosi esclusivamente alla costruzione e manutenzione di reti fognarie ed idriche, non sarebbe afferente alla tipologia di opere oggetto dell'appalto di cui è causa.

Alle esposte censure replica la ricorrente principale sostenendo l'irrilevanza dell'omesso rinvio al comma 1-bis dell'art. 30 da parte dell'art. 8, comma 11-quater, in quanto il citato comma 1-bis dell'art. 30 della legge 109/94 introdotto dall'art. 24 della l.r. 7/2002 non introduce una forma ulteriore e diversa di garanzia ma si limita a determinare in maniera difforme da quanto stabilito dal legislatore nazionale l'importo della cauzione provvisoria nel caso di lavori di importo compreso tra 150.000 Euro e la soglia comunitaria. Sicché un'impresa in possesso della certificazione di qualità legittimamente potrebbe cumulare le riduzioni previste dall'art. 30 comma 1-bis e dall'art. 8 comma 11-quater. Per quanto poi attiene al profilo sostanziale della censura dedotta con il ricorso incidentale, la ricorrente principale richiama la norma di cui all'art. 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (sulla disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), che prevederebbe una sorta di onnicomprensività della certificazione di qualità, la quale deve essere riferita al complesso agli aspetti gestionali dell'impresa ed alla globalità delle categorie e classifiche.

Al riguardo il Collegio ritiene che vada effettivamente esclusa la cumulabilità delle riduzioni contemplate dall'art. 30 comma 1-bis e dall'art. 8 comma 11-quater, in quanto tale cumulo determinerebbe la sostanziale vanificazione della funzione di garanzia propria della cauzione provvisoria. Invero deve rilevarsi come per effetto del citato cumulo la cauzione provvisoria verrebbe determinata nella misura dello 0,25% dell'importo dei lavori, vale a dire quasi dieci volte inferiore all'importo previsto in linea generale dall'art. 30, comma 1 (che la fissa nella percentuale del 2%).

Anche sotto il profilo formale, poi, appaiono convincenti le argomentazioni letterali svolte dalla ricorrente principale. Invero, la norma di cui all'art. 8 comma 11-quater, trattandosi di norma speciale derogatoria di quella generale, non può che applicarsi alle ipotesi dalla stessa espressamente contemplate, con esclusione di una estensione ad altre ipotesi quale quella prevista dall'art. 30 comma 1-bis.

A tal riguardo giova evidenziare come il legislatore regionale, ove avesse inteso rendere operativo il beneficio di cui all'art. 8 comma 11-quater, anche al caso della cauzione di cui all'art. 30 comma 1-bis, sarebbe intervenuto sulla formulazione del predetto art. 8 comma 11-quater, ciò che invece non si è verificato neppure con la l.r. 7/2003, recante modifiche alla L.r. n. 7/2002.

Deve perciò essere esclusa la cumulabilità dei due benefici in parola.

L'importo della cauzione provvisoria della ricorrente principale (prestata in ragione del 50% di quella prevista dalla norma regionale, vale a dire, in concreto, pari allo 0,25% dell'importo dei lavori) appare pertanto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando di gara.

L'accoglimento del ricorso incidentale sotto tale assorbente profilo – potendosi conseguentemente ritenere assorbite le ulteriori censure dedotte con lo stesso -, determina l'improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse, dovendo essere la ricorrente principale esclusa dalla gara.

4. - Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, riuniti i ricorsi in epigrafe, respinge il ricorso n. 1741/03 e, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiara improcedibile il ricorso n. 2135/03

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2003

Depositata in Segreteria addì 24.10.2003